SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA ----

N. 161

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA e VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. – Il rispetto della storia come proiezione solenne, anche se spesso sanguinosa ed iniqua, dei conflitti e delle passioni umane induce ad un concetto alto e simbolico della regalità, radicandosi in essa, nella sua vigenza, le sorti del popolo di cui è stata guida nel bene e nel male.

La storia della monarchia dei Savoia, quindi, appartiene a pieno titolo alla nazione italiana; nel momento in cui l'accettassimo con la virilità e la democraticità che ci consentissero di seppellire Vittorio Emanuele III, Umberto II e la regina Elena al Pantheon, che ci consentissero di far tornare tutti i Savoia in Italia, quello sarebbe un momento positivo del nostro sviluppo, un momento di maggiore maturità e di migliore civiltà.

Si può essere fondatamente convinti che i popoli sicuri di sè, privi di complessi di inferiorità, sanno vedere il loro passato senza emotività e appunto per questo sanno discernere, anche nelle pagine meno belle del loro passato, dati positivi che fanno sì che siano più fiduciosi in se stessi e soprattutto più rispettati dalla comunità internazionale.

È infantile – com'è apparso da taluni pronunciamenti – considerare un rientro (od una sepoltura) in Italia dei Savoia come un premio od un castigo, secondo il comportamento delle singole persone; si tratta invece di prendere atto delle nostra storia, che è quella che è: bella o brutta, con le luci e con le ombre.

Al pari, infantilismo nazionale, imperdonabi-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le, sarebbe (ed in taluni casi lo è stato!) cambiare i nomi a strade o piazze, abbattere monumenti ed opere significative solo perchè realizzate da un regime avversato: il risultato conseguibile è solo il ripudio di parte della propria storia, della nostra storia.

Nessuna tribù di apolidi, nessun popolo tribale, nessun uomo veramente libero ha mai potuto vivere e progredire senza il cordone ombelicale di congiunzione alla propria storia ed ai suoi insegnamenti.

La più elementare delle democrazie, poi, insegna che non è possibile fare la storia dei «buoni» e dei «cattivi»: scrivendola, saremmo costretti a disseppellire e a mandare in esilio i morti, ad epurare molti vivi e a vilipendere taluni cadaveri rimasti sul patrio suolo (un'abitudine, questa, che da piazzale Loreto ci porta a ritroso fino a papa Formoso, che, morto nell'896, fu poi dissotterrato, ebbe amputato il dito con cui aveva benedetto la folla non avendone diritto, fu processato per tre giorni e poi fu buttato nel Tevere).

Se si chiede, invece, un giudizio di responsabilità storica, non può essere sottaciuto che, se ci fosse stato Togliatti, la monarchia l'avremmo ancora adesso; il partito italiano rivoluzionario per eccellenza era favorevole, anzi dispostissimo, a mantenere la monarchia. Senza contare che i dati «quasi ufficiali» del *referendum* (Repubblica: voti 12.717.923; Monarchia: voti 10.719.284; voti nulli: oltre 1.100.000; schede bianche: più di 350.000), presentati da De Gasperi al Quirinale la mattina del 5 giugno 1946, non hanno sino ad oggi ottenuto la convalida della Cassazione.

Si aggiunga che, quando, nel 1947, Vittorio Emanuele III morì, il Presidente della Repubblica, Enrico De Nicola, telegrafò a re Faruk, che gli aveva comunicato la scomparsa: «La triste notizia mi ha commosso. Invio le espressioni del cordoglio mio personale e della Nazione per la morte dell'uomo che nel più alto posto partecipò per un cinquantennio alla vita italiana».

Se tale era lo spirito del messaggio del Capo dello Stato repubblicano nel 1947 è paradossale, dopo 39 anni dalla promulgazione della Carta costituzionale, mantenere in vita la XIII disposizione transitoria (primo e secondo comma) ed invocarla a motivazione di un

diniego anacronistico oltre che ingiusto e incivile.

Il contenuto di ogni disposto costituzionale, che per sua stessa caratteristica e qualificazione abbia natura transitoria e temporanea, non ha più ragione di essere con il cessare e lo svilirsi delle motivazioni e delle giustificazioni (reali o presunte) che l'avevano a suo tempo ispirato e fatto nascere.

La questione di principio della perpetuazione di un giudizio politico di condanna degrada a livelli infimi di fronte ad una legislazione, quale quella varata per i «pentiti», chiaramente improntata a fini utilitaristici per lo Stato, pur se bardata con i sonaglini del ravvedimento e della umana sensibilità.

Forse è utile ricordare che il Governo austriaco ha consentito (senza abrogare il veto costituzionale) all'ultima imperatrice d'Austria e d'Ungheria, Zita d'Asburgo, di rientrare in patria e che nel 1981, con atto di umana, civile sensibilità e di alto decoro dello Stato, la Repubblica greca ha assentito alla tumulazione (nei pressi di Atene ed accanto a tutti i sovrani ellenici) della salma della ex regina Federica; in tale occasione, peraltro, per partecipare ai funerali, fu consentito il ritorno in Grecia, dopo quattordici anni di esilio, dell'ex re Costantino e dei familiari. Nasser, che aveva cacciato re Faruk, quando questi morì, lo ha voluto al Cairo ed è andato ad accoglierne la salma.

Dovremmo cogliere da questi esempi lo stimolo a rispettare la nostra storia.

Invece è dato di riscontrare che, con autonoma determinazione e con estrema esemplificazione procedurale, il Ministro degli affari esteri, depositando il 27 maggio 1982 a Strasburgo, presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa, lo strumento di ratifica del Protocollo numero 4, addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce taluni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella detta Convenzione e nel suo primo Protocollo addizionale, aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa il 16 settembre 1973 (reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 217), ha formulato la seguente dichiarazione, peraltro errata nel riferimento

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla XII (anzichè alla XIII) disposizione transitoria: «Le paragraphe 2 de l'article 3 ne peut faire obstacle à l'application de la disposition transitoire XII de la Costitution italienne concernant l'interdiction d'entrée et de séjour de certains membres de la Maison de Savoie sur le territoire de l'Etat».

Forse è il caso di ripetere a noi stessi, per dare un senso alla nostra funzione legislativa, che una legge è proposta e poi emanata quando nella società sopravviene una coscienza generale che l'impone. E tutti sappiamo poi che la legge è legge e che ad essa, cioè, non sono consentite deroghe poichè, per tali evenienze, non sarebbe possibile alcuna costruzione giuridica.

Ma nulla è statico ed eterno a questo mondo, talchè anche le leggi vanno mutate quando contingenze nuove ed il fluire della storia concorrono a delineare un diverso profilo della coscienza generale.

Pertanto, pur ammettendo, con permanente rigore interpretativo (peraltro non esplicitante le posizioni diverse e contrastanti assunte da taluni costituenti, quali: Chiostergi-De Martino-emendamento 4431; Codacci Pisanelli - emendamento 4419; Condorelli - emendamento 4420; Mortati - emendamento 4423), sussistenti i divieti di cui al primo e secondo comma della XIII disposizione transitoria della Costituzione, non ci sono dubbi che la predetta norma

costituzionale si possa abrogare attraverso l'emanazione di una apposita legge.

Per quanto l'attuale Costituzione italiana sia una Costituzione rigida, la sua modifica è sempre possibile, sia pure con una legge di revisione costituzionale, una legge, cioè, per la cui formazione è previsto il più ponderoso degli *iter* formativi. È necessaria, quindi, una allargata, coraggiosa, comune coscienza che motivi una simile scelta.

I tempi sollecitano un siffatto atto di coraggio che consenta di uscire dalla giungla dell'antistoria e di scrollarsi di dosso risentimenti e meschinità, che di certo non servono a riempire spazi politici ed ideologici.

La perdurante disattesa di un intervento, quale quello proposto, nulla togliendo a chi edificò la storia, è destinata a bollare, quali suoi semplici ed occasionali inquilini, quanti mostrassero l'ostinatezza di abitrarla secondo le categorie mentali dei necrofori politici.

Il 31 luglio 1946, partendo dall'Italia, Umberto concluse così il suo proclama al popolo: «Qualunque sorte attenderà il nostro Paese, esso potrà contare su di me come sul più devoto dei suoi figli».

Al di là degli eventi della storia, il dignitoso esilio e la dignitosa morte dell'ex «Re di maggio» accrescono il debito, per le coscienze oneste, di assentire la sepoltura in Patria dei Savoia.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione sono abrogati.